

STATUTO

FUORI SCHEMA - SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PIOMBINO LI VIA V. VENETO 20

Numero REA: LI - 155466

Codice fiscale: 01757910490

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-06-2024 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP. 118.055/48.695	
	STATUTO DELLA "FUORI SCHEMA - SOCIETA' COOPERATIVA" DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA 1. Costituzione e denominazione E' costituita, una Società Cooperativa di produzione e lavoro denominata: - "FUORI SCHEMA - Società Cooperativa". La società ha sede nel Comune di Piombino (Livorno). L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2 (due) e di istituire e di sopprimere, ovunque, unità locali operative. 2. Durata La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, anche più volte, previa delibera dell'assemblea dei soci, fatto salvo il diritto di recesso di quelli che non concorrano ad assumerla. SCOPO - OGGETTO 3. Scopo La Cooperativa è retta dal principio della mutualità, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 2.511 (duemilacinquecentoundici) del Codice Civile e dalle vigenti leggi in materia di cooperazione. Lo scopo che i Soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata della Azienda, continuità di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Per il conseguimento dello scopo ed in relazione alle concrete esigenze produttive la Cooperativa stipula con i Soci i contratti di lavoro ulteriore, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata continuativa. Analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla Cooperativa anche con soggetti non soci, al fine del conseguimento dello scopo sociale. La società si propone: 1) - di assicurare ai propri Soci lavoro giustamente remunerato e distribuito; 2) - di assicurare ai propri soci una adeguata remunerazione del capitale investito entro i limiti consentiti dalle leggi che regolano la cooperazione; 3) - di stimolare lo spirito di previdenza, di risparmio e di solidarietà dei soci in conformità delle vigenti disposizioni di legge in materia di raccolta del risparmio, anche istituendo una sezione di attività - appositamente regolamentata - per la raccolta di prestiti, limitata ai soli Soci, effettuata esclusivamente ai fini del più ampio conseguimento dell'oggetto sociale. 4. Oggetto	

Considerata l'attività mutualistica della Società, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa ha come oggetto l'esercizio, sia in via diretta che per il tramite di società controllate o partecipate, delle seguenti attività:

- gestire aziende aventi ad oggetto attività di ristorazione, somministrazione e vendita di cibi e bevande, ricezione e ritrovo in genere, in proprietà o in affitto e/o ad altro titolo;
- produzione e vendita di birra;
- acquistare o prendere in affitto o in uso gratuito, aree, fabbricati, macchinari, automezzi, materiali, apparecchiature e strumenti di lavoro e quanto altro occorre alla cooperativa per le proprie attività aziendali e sociali;
- promuovere e gestire corsi di formazione di qualsiasi tipo per italiani e stranieri, sia utilizzando fondi pubblici, sia impiegando finanziamenti privati;
- ideare, promuovere, gestire e realizzare eventi, attività, servizi di tipo sociale, sportivo, ricreativo, turistico e culturale;
- promuovere, progettare e gestire indagini conoscitive, studi e ricerche finalizzate prevalentemente allo sviluppo delle fasce deboli in genere;
- gestire servizi e strutture a servizio della balneazione (a titolo meramente esemplificativo: pulizia spiaggia, vigilanza, salvataggio);
- svolgere attività di tutoraggio scolastico e simili (ad esempio ripetizioni);
- certificazioni tecniche richieste dalla legge per eventuali committenti di servizi od attività varie;
- svolgere sia in proprio che per conto terzi attività agricola di qualsiasi genere (a puro titolo esemplificativo quelle di taglio di boschi sia di alto fusto che cedui, manutenzione, potatura e raccolta di uliveti e vigneti, semina e raccolta di prodotti ortivi) e commercializzazione dei prodotti agricoli come sopra indicati;
- promozione e commercializzazione di prodotti enogastronomici locali e non;
- attività di produzione e commercializzazione di prodotti artigianali e manifatturieri o di artigianato in genere;
- manutenzione del verde in generale sia per conto di soggetti pubblici che di privati;
- svolgere e promuovere attività e/o servizi di tutela ambientale, ecologica e di risparmio energetico;
- svolgere attività e servizi di supporto a persone non autosufficienti (ad esempio fare la spesa agli anziani o piccoli lavori non richiedenti particolari professionalità).

La società può compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale fina-

lizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, numero 59 (cinquantanove) ed eventuali norme modificative ed integrative.

Potrà eseguire altresì, direttamente od in collaborazione con altre cooperative e/o imprese o concedere in subappalto lavori, opere, forniture e servizi rientranti nella sua attività.

2. Per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, la Cooperativa potrà:

a) - svolgere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali, avvalendosi di tutte le provvidenze di legge;

b) - partecipare ad altre Società, Enti, Associazioni ed Organismi anche consortili, in qualsiasi forma costituiti, le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi previsti dal presente statuto. In particolare, la cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'articolo 2545 (duemilacinquecentoquarantacinque) - septies, con la preventiva autorizzazione da parte dell'Assemblea;

c) - concorrere singolarmente, in collaborazione con altri soggetti o in raggruppamento di impresa, ad aste pubbliche o private ed a licitazioni e trattative private;

d) - compiere tutte le iniziative, le attività in genere ed i relativi atti e negozi giuridici ritenuti necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali;

e) - provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (cinquantanove) ed eventuali norme modificative ed integrative;

f) - contrarre mutui ordinari o speciali ed emettere obbligazioni ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nonché assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;

g) - concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito dei soci agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.

SOCI

Art. 5 - Numero e requisiti dei Soci

Il numero di Soci è illimitato; non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere Soci cooperatori persone di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che esercitino o

siano in grado di acquisire la professionalità necessaria

all'esercizio di mestieri attinenti alla natura della attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Nel caso in cui, con apposito Regolamento, sia disciplinata la raccolta prestiti, limitatamente ai Soci, sia cooperatori che sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai Soci stessi di conferire e propri risparmi nel Fondo all'uopo istituito.

Art. 6 - Procedure di ammissione

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- cognome e nome; luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- precisazione delle attitudini e capacità professionali;
- l'ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere, per importo non inferiore né superiore ai limiti di legge e del presente Statuto;
- dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organo Sociali.

La domanda di ammissione da parte del Socio non persona fisica (Ente, Organismo o Persona giuridica) dovrà contenere:

- denominazione o ragione sociale, sede, attività;
- delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o Persona giuridica;
- caratteristiche ed entità degli associati;
- ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere;
- copia dello Statuto.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibererà. Entro sessanta giorni, sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale determini il superamento dei limiti previsti dell'articolo 2519 (duemilacinquecentodiciannove) comma 2 (due) del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la Cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata

all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel

libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'amministrazione di nuovi soci.

Il domicilio dei Soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei Soci; il Socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Non possono essere Soci gli interdetti, inabilitati, i falliti non riabilitati nonché coloro che abbiano interessi diretti o indiretti in Imprese che perseguono oggetti sociali identici o affini a quelli esercitati dalla Cooperativa, senza assenso espresso da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 - Obblighi dei Soci e Divieti

I Soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione ed in nessun caso restituibile. Essi sono, inoltre, obbligati:

- a) - al versamento del Capitale Sociale sottoscritto con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dal presente Statuto;
- b) - all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- c) a prestare il proprio lavoro nella Cooperativa in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni di lavoro disponibili secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel Regolamento Interno;
- d) - al versamento del sovrapprezzo approvato dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio di amministrazione.

Le prestazioni di cui al punto c) si applicano esclusivamente ai Soci lavoratori.

Il socio che non partecipa all'amministrazione ha diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

E' fatto divieto ai Soci cooperatori, ancorchè non titolari di rapporti di rapporto ulteriore, di iscriversi contempora-

neamente ad altre Cooperative e/o di associarsi a Società che

perseguano identici scopi sociali, o che comunque esplicino attività nel medesimo settore economico-produttivo, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione in ordine a particolari motivi di convenienza attinenti allo sviluppo delle relazioni interaziendali tra Cooperative dello stesso settore.

E' altresì, vietato al Socio cooperatore, ancorchè non titolare di rapporto ulteriore, di prestare lavoro comunque retribuito a favore di terzi esercenti Imprese che operano nel medesimo settore economico - produttivo della Cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione.

Il Socio deve, inoltre, astenersi anche al di fuori delle svolgimento del rapporto sociale e di lavoro ulteriore, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine professionale e personale a partecipare alla attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

Art. 8 - Categoria speciale di iscrizione

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) - alla loro formazione professionale;
- b) - al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1 (uno), l'organo amministrativo può ammettere alla categoria speciale coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1 (uno), l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 30% (trenta per cento) di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci ammessi nella categoria speciale può essere erogato i

ristorno, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in re-

lazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa Cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti all'articolo 2.476 (duemilaquattrocentosettantasei) del Codice Civile.

Salvi i casi di recesso ed esclusione previsti dal presente statuto, alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti in via generale.

9. Conferimenti e quote - Vincoli sulle quote e loro alienazione

I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e danno diritto all'assegnazione di quote proporzionali di partecipazione al capitale dell'ente.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società in assenza di autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente articolo 7 (sette).

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

10. Obblighi del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-

	lo statuto, i soci sono tenuti:
	a) - al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo: - del capitale sottoscritto; - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; b) - all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali. Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa. 11. Diritti dei soci I soci possono esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea ed ottenerne estratti a proprie spese. Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno, inoltre, diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società. 12. Perdita della qualità di socio La qualità di socio si perde: - per recesso, esclusione, decadenza, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica; - per recesso, esclusione, decadenza, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica. 13. Recesso Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: - che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; - che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; - il cui rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura sia cessato per qualsiasi motivo. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è

privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso non può essere parziale.

14. Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e, comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno redatto ai sensi dell'articolo 6 (sei) della legge 3 aprile 2001, numero 142 (centoquarantadue) e, nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa, così come meglio specificato nel regolamento;
- che si renda gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali;
- che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi e che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo, con termine di almeno 60 (sessanta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di

	somme dovute alla società a qualsiasi titolo;	
	- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo. Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori. L'organo amministrativo delibera la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto a mancare lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine e precisamente: - dei soci fruitori che hanno cessato di usufruire dei servizi della cooperativa; - dei soci lavoratori e di quelli volontari che hanno cessato di prestare la propria opera a favore della cooperativa; - dei soci lavoratori svantaggiati che hanno realizzato il programma educativo e formativo determinato al momento della loro ammissione a soci dal consiglio di amministrazione. 15. Liquidazione I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso della partecipazione sociale. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato. Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'articolo 2545 (duemilacinquecentoquarantacinque) quinquies codice civile la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate, entro un termine massimo di cinque anni. 16. Decesso del socio In caso di decesso del socio agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del de cuius. L'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti dal presente statuto per assumere la qualità di socio può subentrare nella partecipazione sociale del dante causa. In tal caso, entro e non oltre mesi sei dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà presentare la domanda di ammissione di cui al presente statuto cui consegnerà la valutazione della sussistenza dei requisiti da parte dell'organo amministrativo nei modi e con le modalità prescritte in materia di ammissione di nuovi soci dal presen-	

te statuto. In caso di diniego, sono consentite le facoltà ivi previste. Nel caso in cui, comunque, l'erede o legatario non ne faccia richiesta o la relativa richiesta sia definitivamente respinta lo stesso avrà diritto alla liquidazione del patrimonio sociale.

Nel caso abbiano diritto a subentrare alla partecipazione sociale più eredi o legatari, agli stessi verrà attribuita una quota della partecipazione sociale del dante causa proporzionata ai diritti successori spettanti, di tal che al momento del subentro in società in luogo della partecipazione del dante causa si avranno tante partecipazioni proporzionali distinte per quanti saranno gli eredi o legatari, a ciascuno dei quali spetteranno i relativi diritti amministrativi, e quelli patrimoniali che spettano ad ogni socio cooperatore secondo i patti del presente statuto.

17. Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati.

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera dell'organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 14 (quattordici) - fatta eccezione per il primo caso - oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

La società può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 (milleduecentoquarantatré) Codice Civile. Il socio che non fa più parte della cooperativa risponde verso di essa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

18. Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;

- dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di

cui alla successiva clausola 34 (trentaquattro), cpv. V, lettera a) e dal valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

- dalla riserva straordinaria;

- da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Delle obbligazioni sociali risponde solo la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salve quella di cui al II° capoverso di questa clausola, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

19. Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

In sede di redazione del bilancio vanno riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Amministratori e sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 (duemilaquattrocentoventotto) e 2429 (duemilaquattrocentoventinove) Codice Civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) - a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) - al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 (undici) della legge 31 gennaio 1992, numero 59 (cinquantanove), nella misura prevista dalla legge medesima;

c) - ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 (sette) della legge 31 gennaio 1992, numero 59 (cinquantanove);

d) - ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

e) - la restante parte a riserva straordinaria o ai fondi di cui all'articolo 33 (trentatré), I capoverso.

20. Ristorni

L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effettuata, su proposta dell'organo amministrativo, proporzional-

mente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato (degli

scambi mutualistici), nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, nonché dalle disposizioni del presente statuto. In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione, generato esclusivamente dall'attività svolta con i soci (né al limite massimo stabilito dall'articolo 3 (tre) della legge 3 aprile 2001, numero 142 (centoquarantadue) e successive modificazioni). Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori secondo i criteri più specificamente ed analiticamente disciplinati da regolamento interno.

ASSEMBLEA DEI SOCI

21. Qualificazione e competenze

L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. Quella ordinaria:

- approva il bilancio e destina gli utili;
- procede alla nomina degli amministratori;
- procede all'eventuale nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- determina la misura dei compensi da corrispondere ad amministratori e sindaci;
- delibera sulla responsabilità di questi;
- autorizza, su proposta motivata degli amministratori, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione;
- delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;
- delibera sull'eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio;
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dalla clausola 52 (cinquantadue), capoverso II, del presente statuto;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

L'attribuzione all'organo amministrativo di deliberare che per legge spettano all'assemblea, di cui alla clausola 52 (cinquantadue), II° capoverso, del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea che mantiene il potere di deliberare in materia.

22. Convocazione dell'assemblea

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dalla clausola 34 del presente statuto.

Può essere, inoltre, convocata tutte le volte che l'organo

	amministrativo lo creda necessario o per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e, comunque, non oltre venti giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o in forza di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L'assemblea può essere convocata nel Comune ove ha sede la società o in qualsiasi altro luogo, in Italia. La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, va effettuata mediante avviso recante l'ordine del giorno, da affiggersi, in modo visibile, nei locali della sede sociale e spedirsi a tutti i soci, almeno quindici giorni prima dell'adunanza con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso va spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. 23. Assemblee di seconda e ulteriore convocazione Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione, qualora anche la seconda convocazione andasse deserta. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda. L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno di quella di precedente convocazione. 24. Assemblea totalitaria In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presen-

	ti.	
	25. Assemblea ordinaria In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. 26. Assemblea straordinaria In prima convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. In prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Tuttavia, quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dello scopo e dell'oggetto sociale o sulla fusione della società, l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci. 27. Computo dei quorum Si considerano presenti i soci che, al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente e dai suoi ausiliari. La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso, la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione. Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge. Il calcolo delle maggioranze avviene in base al numero di voti spettanti ai soci. 28. Diritto di voto Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. 29. Rappresentanza in assemblea	

Fermi restando i divieti di cui all'articolo 2372 (duemila-trecentosettantadue) Codice Civile, i soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore.

I soci delegati devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa, l'ente può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

La stessa persona non può rappresentare più di un socio.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa. Le deleghe non possono essere rilasciate a membri degli organi di controllo e amministrativo della società o di società controllate.

30. Presidente e segretario dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del Consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Nomina un segretario, anche non socio, ed, occorrendo, uno o più scrutatori, anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea medesima ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione degli argomenti in discussione, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono, però, essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- la data dell'assemblea;
- i partecipanti, il capitale sociale e il numero di voti da

ciascuno rappresentato;

- le modalità e i risultati delle votazioni;
- l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o si siano astenuti (anche mediante allegato);
- su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

31. Procedimento assembleare e modalità di voto

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori. Il voto segreto non è ammesso.

Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione assembleare.

32. Voto per corrispondenza

E' ammesso il voto per corrispondenza, che è disciplinato come segue:

- possono esprimerlo i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;
- l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;
- in caso di voto per corrispondenza, sono considerati presenti tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;
- il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente nell'avviso di convocazione;
- se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede stesse, nei termini necessari a consentire un informato esercizio del diritto di voto;
- il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:
 - a) - al momento della costituzione dell'assemblea, per verificare che sussista il quorum costitutivo;
 - b) - al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;
- le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;
- nel caso di voto espresso per corrispondenza, occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere

	assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti. Nel caso in cui vengano poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. 33. Annullamento delle deliberazioni L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedano, anche congiuntamente, il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile. L'azione di responsabilità può essere esercitata dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale. ORGANO AMMINISTRATIVO 34. Composizione dell'organo amministrativo La società è amministrata, secondo le deliberazioni dell'assemblea, da un Amministratore Unico o da un Consiglio, composto da un minimo di tre ad un massimo di dieci membri, che durano in carica per 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. L'Amministratore Unico e la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono scelti tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori, persone giuridiche. Possono essere eletti amministratori coloro i quali ricoprono tale carica nell'Associazione Turistica Pro Loco Marina di Castagneto-Donoratico con sede in Castagneto Carducci (Livorno), Via della Marina n. 8, gli stessi decadranno dalla carica di amministratori nel caso non rivestissero più tale carica nella precitata Associazione. L'assemblea può anche stabilire una durata differenziata per i diversi amministratori. 35. Competenze e poteri La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Sono, inoltre, attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze: - l'istituzione e soppressione di sedi secondarie; - l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società; - l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative; - il trasferimento della sede sociale in altro Comune del territorio nazionale; - l'ammissione di nuovi soci; - le determinazioni in ordine al recesso dei soci; - l'autorizzazione alla cessione delle quote dei soci; - la decisione in ordine all'esclusione dei soci; - le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici. 36. Presidente	

Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente e un vice presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie da trattare vengano fornite a tutti i consiglieri. Il consiglio nomina, di volta in volta, un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

37. Organi delegati

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti o a un comitato esecutivo composto da alcuni di essi.

Il consiglio, con delibera di istituzione degli organi delegati, determina gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.

Al consiglio spetta, comunque, il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare, in ogni tempo, le deleghe.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e al comitato per il controllo sulla gestione con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche effettuate dalla società.

Possono essere, altresì, nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

38. Convocazioni e deliberazioni

Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale (se nominato) con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le modalità di comunicazione, tuttavia, non devono rendere particolarmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri che per i sindaci.

Si riterranno, comunque, validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica (se nominati).

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi.

A parità di voti, dopo un supplemento di discussione, si pro-

cede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità,

prevale la parte a cui afferisce il voto del presidente.

Le riunioni sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Le riunioni si possono svolgere anche per video o tele conferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

39. Integrazione del Consiglio

Se, in corso di esercizio, vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea medesima per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore unico o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale il quale può compiere, nel frattempo, gli atti di straordinaria amministrazione.

Il venire meno dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

40. Compensi

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori ed ai membri del comitato esecutivo, se nominato.

Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un emolumento, se determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio, sentito il parere del collegio sindacale (se nominato).

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

41. Rappresentanza sociale

La rappresentanza della società spetta all'Amministratore unico o al Presidente del consiglio di amministrazione e, nei limiti dei poteri conferiti, ai consiglieri muniti di delega.

Il consiglio di amministrazione ha facoltà di conferire ad uno o più amministratori e a procuratori ad negotia e speciali la rappresentanza in parola, esercitabile da questi, sia singolarmente, sia congiuntamente, nei limiti dei poteri loro conferiti.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

42. Nomina

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o su decisione dell'assemblea, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge; il Presidente è nominato dalla stessa assemblea. Per tutta la durata del loro incarico, i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 (duemilatrecentonovantanove) codice civile. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il supplente più anziano. I sindaci restano in carica per tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

43. Funzioni e poteri

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'ente, nonché sul suo concreto funzionamento. In assenza di differenti disposizioni di legge il collegio esercita, altresì, la revisione legale dei conti nel caso previsto dal disposto dall'articolo 2409 (duemilaquattrocentonove) bis codice civile, 2°(secondo) comma. I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di amministrazione, alle assemblee ed alle riunioni del comitato esecutivo. In occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2429 (duemilaquattrocentoventinove) codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. Possono, in ogni momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro. Il Collegio ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia. Deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti. E' regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi te-

lematici con gli intervenuti dislocati in più luoghi, conti-

gui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei suoi componenti ed, in particolare, a condizione che:

- sia consentito al presidente del collegio di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

44. Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti spetta al revisore legale dei conti o alla società di revisione legale, iscritti nell'apposito albo. Quando la società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la revisione legale dei conti può essere esercitata dal collegio sindacale. In tal caso, il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito albo.

L'incarico è conferito, sentito il Collegio, ove nominato, dall'assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante all'incaricato o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico dura tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore o la società incaricati della revisione legale:

- verificano nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verificano se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprimono, con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

TRATTAMENTO DEI SOCI LAVORATORI

45. Trattamento economico

I soci lavoratori riceveranno un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e, comunque, non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

	46. Regolamenti	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare nei confronti dell'ente di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento interno stilato, ai sensi del disposto dell'articolo 6 (sei), legge 3 aprile 2001, numero 142 (centoquarantadue), dall'assemblea ordinaria dei soci, con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci cooperatori, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato. 47. Trattamenti economici ulteriori e piano di crisi aziendale L'assemblea può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori, rispetto a quello minimo stabilito da regolamento interno, da erogarsi a titolo di maggiorazione retributiva, secondo modalità concordate in accordi collettivi stipulati fra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori; in sede di approvazione del bilancio, essa può, inoltre, deliberare trattamenti economici ulteriori, a titolo di ristorno, così come previsto dal precedente articolo 40 (quaranta). Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'assemblea ordinaria avrà la facoltà di deliberare un piano di crisi aziendale, ove si preveda la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici dei soci cooperatori, nonché quella di deliberare, nell'ambito di tale piano, forme di apporto, anche economico, alla soluzione della crisi da parte degli stessi soci, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE 48. Scioglimento La cooperativa si scioglie: - per il decorso del termine; - per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie; - per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea; - per la perdita del capitale sociale;	

	- per deliberazione dell'assemblea.	
	L'assemblea straordinaria eventualmente convocata dall'organo amministrativo, nomina, nel caso, uno o più liquidatori determinando: - il loro numero; - in caso di pluralità, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; - a chi spetta la rappresentanza della società; - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; - gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatorio. 49. Devoluzione del patrimonio finale In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: - a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di quote di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato; - a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai cooperatori ed eventualmente rivalutato; - al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 (undici) della legge 31 gennaio 1992, numero 59 (cinquantanove). DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI 50. Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione. La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto: - è fatto divieto di distribuire utili in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; - è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori; - in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. 51. Rinvio Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile recante la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 (duemilacinquecentodiciannove) Codice Civile si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a	

responsabilità limitata.

Firmato:

SALANO Leonardo
David MORELLI Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'articolo 20 Comma 3 del D.P.R. n. 445/2000.